



## OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE SUL CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2015/16

In primo luogo ci preme segnalare come le scriventi Associazioni ambientaliste ed animaliste apprezzino la volontà dell'Assessore Ferrero di favorire il dialogo ed il confronto tra tutte le componenti interessate alla problematica venatoria in Piemonte. Ci pare un modo corretto e democratico di agire, in lodevole controtendenza rispetto a quanto avvenuto nel recente passato.

Le Associazioni scriventi intendono, inoltre, premettere come la loro posizione rimanga quella di chiedere, in primo luogo, **la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica**, ponendo in ruolo subordinato l'esercizio dell'attività venatoria, come peraltro traspare anche formalmente dagli strumenti legislativi che normano la materia<sup>1</sup>. In altre parole, non è possibile ipotizzare alcun prelievo venatorio se prima non vengono certificate situazioni di abbondanza e stabilità delle popolazioni, nonché la presenza di danni certificati nei confronti di altre componenti ambientali oppure delle attività agro-pastorali.

Ciò detto, le Associazioni prendono atto con soddisfazione di alcuni aspetti del calendario venatorio approvato dalla Giunta Regionale del Piemonte ed auspicano che su **tali aspetti non vengano apportate modifiche**. Ci si riferisce, in particolare, a:

- **divieto del prelievo venatorio nei confronti di pernice bianca e lepre variabile** (in quanto si tratta di specie notoriamente in difficoltà, nei confronti delle quali la caccia, se anche non la principale causa di sofferenza, di certo impedisce la stabilizzazione e la diffusione delle popolazioni presenti sul territorio regionale<sup>2</sup>);
- **posticipo dell'apertura della stagione al 4 ottobre 2015 ai fini della tutela delle specie migratrici** (anch'esse in sofferenza) e dell'avifauna stanziale, soprattutto di quella a nidificazione più tardiva.

<sup>1</sup> La legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) all'art. 1 afferma: 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. 2. **L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica** e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

<sup>2</sup> Il Piano Faunistico Venatorio Regionale, in via di approvazione, afferma, testualmente: "I mutamenti ambientali conseguenti alla diffusione di pratiche sportive hanno portato ad una rarefazione delle popolazioni alpine delle specie comprese nel gruppo indicato col termine di **tipica fauna alpina**, tutte oggetto di prelievo venatorio: **fagiano di monte** (*Tetrao tetrix*), **coturnice** (*Alectoris graeca*), **pernice bianca** (*Lagopus mutus*) e **lepre variabile** (*Lepus timidus*)." Per quanto riguarda, nello specifico, la lepre variabile, si afferma che: "Non essendo disponibili dati di conteggio, **non è possibile valutare la consistenza delle popolazioni**. Quindi non si dispone di elementi oggettivi per valutare le quote di prelievo." Pare ovvio come, in tale situazione, ogni prelievo venatorio debba essere sospeso. Per quanto riguarda invece la pernice bianca, il documento conclusivo di sintesi del progetto ALCOTRA Italia-Francia sui galliformi alpini afferma testualmente che: "I dati distributivi, censuari, di cattura, genetici, sanitari e di modellistica empirica indicano **per la pernice bianca una situazione più critica**, evidenziando la urgente necessità di **aumentare le misure di conservazione per questa specie e di limitare/precludere le attività di gestione venatoria**".

Tuttavia, ci preme far notare come ci siano altri aspetti che meriterebbero maggior considerazione nell'ambito del calendario venatorio, per cui si auspica un loro recepimento. Ci si riferisce, in particolare all'eliminazione dall'elenco delle specie cacciabili di tutte quelle per cui non sono soddisfatte le condizioni citate in precedenza. Ci si riferisce, in ordine di priorità, a:

- **allodola** (piccolo uccello prevalentemente insettivoro, estremamente utile laddove controlla le popolazioni di insetti potenzialmente dannosi per le attività agricole. L'allodola risulta in diminuzione in ambito regionale – come confermato dallo stesso Piano Faunistico Venatorio che la Giunta Regionale ha adottato e che è tuttora in attesa di approvazione da parte del Consiglio Regionale – mentre a livello comunitario è considerata specie SPEC 3, che cioè presenta uno stato di conservazione sfavorevole non solo in Italia, ma in tutto il continente europeo<sup>3</sup>);
- **coturnice e fagiano di monte** (altre specie in forte sofferenza e nuovamente considerate in declino sia in Piemonte – cfr. Piano Faunistico Venatorio Regionale – che nel resto d'Europa: SPEC 2 e SPEC 3 rispettivamente. Entrambe le specie, inoltre, unitamente alla sottospecie *helveticus* della pernice bianca – quella presente sulle Alpi – sono inserite nell'Allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE, per le quali sono previste misure speciali di conservazione);
- **pernice rossa e starna** (specie ormai quasi inesistenti in Piemonte e cacciabili solo grazie ai ripopolamenti di cui sono oggetto. Ripopolamenti che risultano del tutto insostenibili, sia dal punto di vista ambientale che economico e che andrebbero pertanto evitati<sup>4</sup>);
- **altre specie di uccelli in diminuzione numerica e soggetti a tutela da parte dell'Unione Europea** (ci si riferisce in particolare a beccaccia e beccaccino, entrambe considerate SPEC 3<sup>5</sup>).

Nel ringraziare per l'attenzione di cui questa nostra richiesta sarà oggetto, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Torino, 15 giugno 2015

Per le Associazioni Pro Natura, LAC, Legambiente, WWF, CAI-TAM, Mountain Wilderness, LAV, LIPU

(Piero Belletti)



---

<sup>3</sup> Secondo l'ISPRA, la massima autorità italiana in materia di fauna selvatica, l'allodola presenta “**uno stato di conservazione sfavorevole (depauperata)**” nonché “**un generale declino in tempi recenti**” (cfr. ISPRA, Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni, Roma 2009). Nel periodo 2000-2014 la specie ha infatti presentato, nel nostro Paese, **un decremento del 3,9% annuale**, per un totale riferito all'intero periodo di circa il 40% (cfr. Rete Rurale Nazionale 2014: [www.reterurale.it/](http://www.reterurale.it/)).

<sup>4</sup> Il PFVR afferma che: “In Piemonte su 198 specie di Uccelli nidificanti, 43 specie di esse sono considerate in declino più (10 specie) o meno (35 specie) marcato. A parte le 6 specie particolarmente protette trattate all'inizio del presente capitolo (tarabusino, nitticora, albanella minore, airone rosso, barbagianni, assiolo, *Ndr*) altre 6 (pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, pernice rossa, beccaccino, cesena) sono cacciabili.

<sup>5</sup> Il PFVR indica, per beccaccia e beccaccino, rispettivamente da 100 a 1000 e da 500 a 5000 individui svernanti. Inoltre, per la beccaccia si stimano da 10 a 30 coppie nidificanti. Numeri che palesemente sono incompatibili con il prelievo venatorio.